



Parco dell'Aveto

Determinazione dirigenziale n. 83 del 7/08/2023

Oggetto: Screening di incidenza specifico per manifestazione sportiva “Maratonina Foresta del Penna”, edizione 2023.

**RICHIAMATI:**

la L.R. 28 del 10/07/2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”;

la D.G.R. 30 del 18/11/2013 per l’approvazione dei criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi, per quanto ancora applicabile;

la D.G.R. 1137 del 18/11/2022 per il recepimento delle linee guida nazionali per la valutazione di incidenza;

la L.R. N. 12 del 22/02/1995 “Riordino delle aree protette”, ove applicabile;

il Piano integrato del Parco approvato con DCR n. 10/2019

**VISTA**

la documentazione agli atti dell’Ente Prot. n. 874 del 26/07/2023 pervenuta dai MARATONETI DEL TIGULLIO Associazione Sportiva Dilettantistica presso Ascom Chiavari inerente alla manifestazione podistica denominata “Maratonina Foresta del Penna” – edizione 2023 e composta dall’allegato FORMAT SCREENING PROPONENTE e mappe del tracciato di gara;

**CONSIDERATO**

che l’attività ricade in area RN2000 e in particolare nella ZSC IT1331104 “Parco dell’Aveto”, il cui soggetto gestore, ai sensi della L.R 28 del 10.07.2009, è il Parco dell’Aveto;

che l’attività in area RN2000 è stata inserita dal proponente in apposito format “Screening di incidenza” ai sensi della D.G.R. 1137 del 18/11/2022 contenente l’impegno ad assoggettarsi a pertinenti condizioni d’obbligo di cui all’Allegato C) – lettera I:

- 1) La gara/manifestazione si svolgerà esclusivamente su sentieri/tracciati esistenti;
- 2) Verranno rimossi, a gara/manifestazione conclusa, gli eventuali rifiuti abbandonati, la segnaletica temporanea connessa all’evento (nastri, tabelle ecc.) con il ripristino dello stato dei luoghi;
- 3) L’Organizzatore adotterà iniziative di sensibilizzazione dei partecipanti e del pubblico per evitare il disturbo e/o il danneggiamento della fauna, della vegetazione e in generale delle aree coinvolte dalla manifestazione;
- 4) L’Organizzatore sorveglierà il buon comportamento sia dei partecipanti sia del pubblico, affinché si evitino danni agli habitat circostanti, ai sentieri e/o l’abbandono rifiuti di qualsiasi genere. Il risarcimento di eventuali danni sarà a carico dell’Organizzatore.
- 6) L’allestimento di punti per la preparazione /cottura/ somministrazione di cibi e bevande durante le

attività ludiche organizzate e durante le manifestazioni/gare/eventi sarà localizzato in aree a scarso valore ambientale e a basso rischio di incendio;

## DATO ATTO

che ai sensi predetta DGR la manifestazione in oggetto ha le caratteristiche per rientrare tra le attività “prevalutate”, quindi esenti da format screening e quindi dal relativo pagamento diritti istruttori di cui alla D.C. n. 17 del 29/07/2022, pur in attesa validazione della DGR 1137/2022 per la parte relativa a P/P//A prevalutate.

## VISTO

il format valutatore (all. D, DGR 1137/2022) relativo allo screening in questione, comunque debitamente compilato e avente esito positivo, agli atti istruttori interni dell’Ente;

## RITENUTO

che l'attività non generi incidenze dirette, indirette, e/o cumulative, anche potenziali su habitat e specie di interesse comunitari, e sull'integrità del sito/i Natura 2000;

che pertanto lo screening di incidenza specifico possa concludersi positivamente, senza necessità di procedere a Valutazione appropriata, in quanto l’attività, effettuata peraltro già in passato e ricorrente, ha carattere temporaneo, trattandosi di manifestazione podistica, con partecipazione massima prevista di 250 partecipanti, che si svolge su strade, piste e sentieri esistenti, senza ausilio di mezzi motorizzati e che, se condotta nei termini previsti dalla richiesta, non comporta incidenze significative di carattere ambientale;

## RICHIAMATA PERALTRO

l’attuale situazione circa la diffusione della Peste Suina Africana e le conseguenti azioni di contenimento per le Zone di restrizione individuate dai Regolamenti europei in materia, emanate con ordinanze del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana;

## DATO ATTO PERTANTO

che manifestazioni quale quella in oggetto debbano osservare le suddette azioni di contenimento in vigore al momento dello svolgimento dell’attività;

## VISTI inoltre

il D. Lgs. n. 267/2000;

l’art. 4 del D.L.gs 165/2001;

l’art. 50 della Legge Regionale 12/1995;

l’art. 37 dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto;

## IL DIRETTORE DETERMINA

Per quanto espresso in precedenza:

- di ritenere concluso positivamente lo screening di incidenza specifico per la manifestazione sportiva denominata “Maratonina Foresta del Penna” – edizione 2023, meglio dettagliata nella relativa documentazione agli atti dell’Ente Prot. n. 874 del 26/07/2023 senza necessità di procedere a Valutazione Appropriata e nel rispetto delle

pertinenti condizioni d'obbligo di cui alla D.G.R. 1137 del 18/11/2022 Allegato C) – lettera l:

- 1) La gara/manifestazione si svolgerà esclusivamente su sentieri/tracciati esistenti;
- 2) Verranno rimossi, a gara/manifestazione conclusa, gli eventuali rifiuti abbandonati, la segnaletica temporanea connessa all'evento (nastri, tabelle ecc.) con il ripristino dello stato dei luoghi;
- 3) L'Organizzatore adotterà iniziative di sensibilizzazione dei partecipanti e del pubblico per evitare il disturbo e/o il danneggiamento della fauna, della vegetazione e in generale delle aree coinvolte dalla manifestazione;
- 4) L'Organizzatore sorveglierà il buon comportamento sia dei partecipanti sia del pubblico, affinché si evitino danni agli habitat circostanti, ai sentieri e/o l'abbandono rifiuti di qualsiasi genere. Il risarcimento di eventuali danni sarà a carico dell'Organizzatore.
- 6) L'allestimento di punti per la preparazione /cottura/ somministrazione di cibi e bevande durante le attività ludiche organizzate e durante le manifestazioni/gare/eventi sarà localizzato in aree a scarso valore ambientale e a basso rischio di incendio;

- di segnalare agli organizzatori che la manifestazione in oggetto dovrà osservare le prescritte azioni di contenimento circa la diffusione della Peste Suina Africana eventualmente in vigore al momento dello svolgimento dell'attività, come richiamato in preambolo: eventuali difformità comportano l'immediata decadenza della presente determinazione

F.to IL DIRETTORE DEL PARCO  
(dott. Paolo Cresta)